CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: **Comune di Casteggio (PV) – Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. – Chiusura dell'istruttoria.**

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, sono emerse alcune irregolarità che tuttavia non richiedono l'adozione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva e delle attestazioni dell'organo di revisione, l'archiviazione del questionario sui rendiconti 2016, 2017 e 2018.

Si raccomanda, in ogni caso:

1. di porre in essere tutte le misure necessarie ad accelerare la riscossione delle entrate, curando la pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio, nonché lo smaltimento dei residui attivi, in particolare delle entrate relative al **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, dato atto che dall'analisi dei dati del triennio di questo specifico tributo emerge una capacità di riscossione in conto residui molto limitata (pari a circa il 23% nell'esercizio 2018), ben al di sotto della percentuale media di realizzazione del titolo I (63%). L'amministrazione comunale è invitata a valutare l'attivazione di azioni incisive di contrasto del fenomeno evasivo, considerato il consistente volume di residui finali accumulati, di poco superiore a € 500.000 al 31 dicembre 2018, con un'incidenza sul risultato di amministrazione pari a circa il 51 per cento;

2. di attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, rivolto a tutte le tipologie di entrata previste dallo stesso principio, dando "*adeguata illustrazione*" delle ragioni che hanno portato all'esclusione di eventuali poste creditorie. Occorre ricordare, infatti, che il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità costituisce un istituto fondamentale della nuova contabilità finanziaria, finalizzato a evitare, in un'ottica di prevenzione di futuri squilibri di bilancio, che l'ente locale, per finanziare le proprie uscite, possa utilizzare entrate per le quali è incerto l'effettivo incasso;
3. di porre una scrupolosa attenzione agli equilibri di bilancio, garantendo il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente senza l'utilizzo di entrate straordinarie, in continuità con il tendenziale miglioramento degli ultimi due esercizi finanziari 2017-2018, nonché di monitorare gli equilibri di cassa, a fronte di un significativo squilibrio di parte corrente (- € 382.948,93) e di parte capitale (- € 165.760,54) rilevato nell'esercizio 2017;
4. di tenere sotto controllo i **costi per prestazioni di servizi**, considerato il continuo aumento rilevato nel triennio 2016-2018 e la loro incidenza sul risultato d'esercizio finale.

L'amministrazione comunale ha fatto ricorso alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio per spese riferite a sentenze esecutive in ciascuno degli esercizi del triennio oggetto dell'istruttoria (nel 2016 per € 129.667,49; nel 2017 per € 48.879,17; nel 2018 per € 80.559,39). Si tratta di una situazione critica già accertata con la pronuncia adottata con deliberazione 62/2018/PRSE del 23 febbraio 2018 sul rendiconto 2015. Nell'esercizio 2018, in particolare, si è verificato lo sforamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 13.1 – *Debiti riconosciuti e finanziati*. Nella risposta alla nota istruttoria, inoltre, è stato riferito il riconoscimento di debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza conseguenti a un evento atmosferico, finanziati con entrate correnti, anche nel corso dell'esercizio 2019 per € 192.273,85. In relazione al fenomeno in esame, nel triennio 2016-2018 è possibile osservare una positiva riduzione della consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti e la regolarità delle procedure di riconoscimento, nonché lo stanziamento di accantonamenti a copertura degli oneri da contenzioso nel risultato di amministrazione dei rendiconti del triennio in questione, di cui l'organo di revisione ha verificato e attestato la congruità.

Giova peraltro rinnovare l'invito a proseguire nell'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, al fine di affrontare tempestivamente le posizioni debitorie suscettibili di emersione a seguito degli esiti del giudizio, ponendo sotto tutela gli equilibri di bilancio mediante congrui accantonamenti nei fondi rischi.

Si richiama, altresì, la necessità che l'ente locale garantisca l'esaustiva e corretta trasmissione dei certificati consuntivi al Ministero dell'interno e dei dati trasmessi alla BDAP, verificando che ci sia sempre coerenza tra quanto trasmesso e i propri documenti contabili. Durante l'istruttoria, infatti, sono state rilevate incongruenze nella composizione del risultato di amministrazione nei rendiconti 2016 e 2017 (parte accantonata: fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo contenzioso) che hanno richiesto approfondimenti specifici.

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2019, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(Francesco Liguori)

FRANCESCO LIGUORI
CORTE DEI CONTI
30.12.2020 10:31:43 CET